Delibera del Consiglio di Amministrazione n._____

del _____

ACCORDO

ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

per il rafforzamento delle attività di nuova piantumazione in aree pubbliche nell'ambito delle misure fitosanitarie volte al contrasto del tarlo asiatico del fusto

L'Agenzia per l'Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca (di seguito "AMAP"), C.F. e P.IVA 01491360424, con sede in Osimo (AN), Via Thomas A. Edison n. 2, rappresentata da _____in qualità di_____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia,

Pec: marcheagricolturapesca.pec@emarche.it

E

Il Comune di Montegiorgio, C.F. 81002030443, con sede Montegiorgio (FM), Piazza Matteotti n. 33, rappresentato da _____ in qualità di , domiciliato per la carica presso la sede del Comune

Pec: comune.montegiorgio@emarche.it

E

Il Comune di Magliano di Tenna, C.F. 00169370442, con sede in Magliano di Tenna (FM), Piazza Antonio Gramsci n. 25, rappresentato da in qualità di , domiciliato per la carica presso la sede del Comune

Pec: info@pec.comune.maglianoditenna.fm.it

E

Il Comune di Belmonte Piceno, C.F. 81001490440, con sede in Belmonte Piceno (FM), Piazza G. Leopardi n. 6, rappresentato da _____in qualità di_____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune

Pec: comune.belmontepiceno@pec.it

E

Il Comune di Servigliano, C.F. 81002090447, con sede in Servigliano (FM), Piazza Roma n. 2, rappresentato da _____in qualità di_____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune

Pec: comune.belmontepiceno@pec.it

E

Il Comune di Monte Vidon Corrado, C.F. 81001330448, con sede in Monte Vidon Corrado (FM), Piazza Osvaldo Licini n. 7, rappresentato da _____in qualità di_____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune

Pec: certificata@pec.comune.montevidoncorrado.fm.it

E

Il Comune di Corinaldo, C.F. 00106410426, con sede in Corinaldo (AN), Via del Corso n. 9, rappresentato da _____in qualità di_____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune

Pec: comune.corinaldo@mypec.eu

E

Il Comune di Trecastelli, C.F. 02613570429, con sede in Trecastelli (AN), Via Castello n. 1, rappresentato da _____in qualità di_____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune

Pec: comune.trecastelli@emarche.it

di seguito congiuntamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune rientranti nelle rispettive competenze istituzionali;
- l'AMAP - Agenzia per l'Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca "Marche Agricoltura Pesca" - è ente pubblico della Regione Marche operante nei settori agricolo, agroalimentare, forestale e della tutela delle risorse vegetali regionali;
- in virtù di quanto disposto dalla Legge regionale n. 11/2022, art. 2, comma 2, l'AMAP esercita altresì la funzione di gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. n. 11/1995;
- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio istituiscono un quadro comunitario di protezione contro gli organismi nocivi alle piante ed il D.Lgs n. 19 del 02.02.2021 affida le competenze territoriali ai Servizi Fitosanitari Regionali;
- il Regolamento delegato (UE) 2019/1702, che integra il Regolamento (UE) 2016/2031, include Anoplophora glabripennis (Motschulsky), meglio noto come tarlo asiatico del fusto, nell'elenco degli organismi nocivi per le piante prioritari per l'UE poiché la sua presenza nel territorio è giudicata capace di arrecare un impatto economico, ambientale e sociale più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena;
- tra le competenze fondamentali del Servizio Fitosanitario Regionale è indicata la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
- i territori dei Comuni, parte del presente accordo, sono stati interessati dall'infestazione dell'organismo nocivo Anoplophora glabripennis (Tarlo Asiatico del fusto), e, pertanto, si è resa necessaria l'esecuzione di misure fitosanitarie, come previsto dalla normativa comunitaria in materia;
- il Piano di azione già citato per la Regione Marche stabilisce, altresì, che per la sua realizzazione il Servizio Fitosanitario Regionale si avvalga della collaborazione di una pluralità di enti pubblici, tra cui le Amministrazioni comunali e in particolare quelle dei comuni interessati dalle aree infestate e di contenimento, realizzando attività di collaborazione nella realizzazione delle azioni di monitoraggio, abbattimento e distruzione di piante infestate, formazione e informazione, nonché di rafforzamento delle attività di nuova piantumazione in aree pubbliche interessate dalla necessaria esecuzione di misure fitosanitarie;
- l'AMAP, nell'ambito sia delle funzioni istituzionali attribuite dalla normativa regionale già richiamata sia delle attività connesse alla gestione dei vivai forestali regionali, di cui all'art. 17 della L.R. Marche 23 febbraio 2005, n. 6, provvede, inoltre, alla produzione e alla distribuzione di materiale vivaistico destinato alla tutela ambientale, alla forestazione, alla conservazione della biodiversità e alla valorizzazione del patrimonio vegetale regionale;

- i vivai gestiti da AMAP producono e mettono a disposizione di enti pubblici e soggetti privati piante forestali, materiali di propagazione autoctoni, specie arboree e arbustive e altre essenze vegetali destinate a interventi ambientali, paesaggistici e di valorizzazione del verde pubblico;
- tutti i Comuni parte del presente accordo, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela del patrimonio comunale, gestione del verde urbano e miglioramento ambientale del territorio, intendono realizzare interventi di messa a dimora di essenze vegetali non ospiti di Anoplophora glabripennis nel proprio territorio;
- tutte le Parti riconoscono la sussistenza di un interesse pubblico comune volto al rafforzamento del patrimonio arboreo, alla mitigazione degli impatti ambientali, alla tutela della biodiversità e al miglioramento della qualità paesaggistica ed ecosistemica del territorio con riqualificazione di aree pubbliche interessate dall'esecuzione di misure fitosanitarie necessarie per il contrasto del tarlo asiatico del fusto nei territori dei Comuni interessati;
- la collaborazione oggetto del presente accordo è improntata a finalità esclusivamente pubbliche, perseguite nell'esercizio delle rispettive competenze istituzionali, senza configurare rapporti di carattere commerciale o prestazioni rese sul mercato;
- in linea con la recente delibera ANAC n. 219 del 10.06.2026, risultano concorrere contemporaneamente tutti i requisiti previsti dall'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e, pertanto, il presente accordo può essere qualificato ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del presente accordo è il rafforzamento delle attività di nuova piantumazione di specie vegetali non ospiti di Anoplophora glabripennis in aree pubbliche dei territori dei Comuni che sono parte del presente accordo, a seguito dell'esecuzione di necessarie misure fitosanitarie volte al contrasto del tarlo asiatico del fusto.

Il presente accordo disciplina difatti la collaborazione tra AMAP e i Comuni sottoscrittori del presente accordo della provincia di Ancona e Fermo per la realizzazione di interventi di piantumazione sul territorio comunale mediante:

- la fornitura gratuita da parte di AMAP, presso i propri siti di produzione, di materiale vivaistico prodotto presso i vivai regionali, le cui specie vegetali e quantità sono specificate nella tabella allegata al presente accordo (All. 1);
- la messa a dimora e la successiva gestione e cura delle piante da parte di ciascun Comune sottoscrittore del presente accordo.

Art. 2 - Finalità

Il presente accordo è finalizzato a perseguire esclusivamente un interesse pubblico comune alle parti, connesso alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e arboreo del territorio, con attività di rafforzamento delle attività di nuova piantumazione in aree pubbliche a seguito delle misure fitosanitarie volte al contrasto del tarlo asiatico del fusto nei territori dei Comuni coinvolti della Provincia di Ancona e Fermo.

Tale accordo disciplina lo svolgimento delle attività congiunte tra AMAP e i Comuni che ne fanno parte, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, al fine di ripristinare e compensare le aree pubbliche interessati dall'abbattimento di esemplari arborei in esecuzione delle misure fitosanitarie obbligatorie per il controllo e l'eradicazione dell'organismo nocivo Tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis).

Le attività disciplinate dall'accordo non determinano alcun vantaggio competitivo sul mercato in favore di alcuna delle amministrazioni partecipanti.

Art. 3 – Ruoli e responsabilità

In merito alle attività previste e alle finalità perseguite, AMAP si impegna a:
a) individuare e mettere gratuitamente a disposizione di ciascun Comune, sottoscrittore del presente accordo, il materiale vivaistico disponibile presso i propri siti di produzione la cui specie e quantità è definita nella tabella allegata al presente accordo (All. 1);
b) fornire le indicazioni tecniche necessarie per il corretto impianto delle essenze vegetali.

Ciascun Comune, nelle aree di propria competenza, si impegna a:

a) individuare le aree idonee alla messa a dimora;

c) provvedere a propria cura e spese al trasporto dai siti di produzione AMAP alle aree individuate di propria competenza per la messa a dimora;

d) eseguire la messa a dimora delle piante secondo le indicazioni tecniche fornite da AMAP;

e) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle piante per consentire una adeguata crescita successiva alla piantumazione;

f) adottare tutte le misure necessarie per favorire l'attecchimento e la conservazione delle piante.

Art. 4 – Assenza di oneri economici

Il presente Protocollo non comporta trasferimenti finanziari tra le Parti.

La cessione delle piante da parte di AMAP avviene a titolo gratuito nell'ambito delle finalità istituzionali perseguite dalle Parti.

Restano integralmente a carico dei Comuni sottoscrittori del presente accordo:

- la preparazione delle aree;
- il trasferimento delle piante dai siti di produzione AMAP alle aree individuate di propria competenza;
- la messa a dimora;
- l'irrigazione;
- la manutenzione;
- eventuali sostituzioni necessarie a seguito di mancato attecchimento;
- ogni altro onere successivo alla consegna del materiale vivaistico.

Art. 5 - Responsabili dell'accordo

Per AMAP è individuato quale referente il Dott. _____.

Per i Comuni sottoscrittori del presente accordo sono individuati i seguenti referenti:

- Comune di Montegiorgio - Dott. _____;
- Comune di Magliano di Tenna - Dott. _____;
- Comune di Belmonte Piceno - Dott. _____;
- Comune di Servigliano - Dott. _____;
- Comune di Monte Vidon Corrado - Dott. _____;
- Comune di Corinaldo - Dott. _____;
- Comune di Trecastelli - Dott. _____.
-

I referenti curano il coordinamento delle attività e la verifica dell'attuazione del presente accordo.

Art. 6 - Monitoraggio

Le Parti si impegnano a collaborare per verificare il corretto andamento delle attività previste dal presente accordo.

I Comuni sottoscrittori del presente accordo dovranno trasmettere ad AMAP informazioni sullo stato delle piantumazioni e sull'attecchimento delle piante fornite.

Art. 7 - Durata

Le attività di preparazione delle aree e messa a dimora delle piante devono essere effettuate entro il 15.11.2026 e, in caso di impossibilità, entro e non oltre il 30.11.2026.

Il presente accordo ha una durata complessiva di un anno dalla data della sottoscrizione.

Art. 8 - Responsabilità

AMAP risponde esclusivamente della conformità e della qualità del materiale vivaistico al momento della consegna.

Successivamente alla consegna ogni responsabilità relativa al trasporto, alla custodia, alla messa a dimora e alla manutenzione delle piante è posta in capo a ciascun Comune.

Qualsiasi modifica, integrazione o variazione del presente accordo dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti in forma scritta. Non saranno ritenute valide modifiche intervenute in forma verbale.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che verrà garantito il rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche e del Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016 ed integrazioni, recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Art. 10 - Controversie

Le Parti si impegnano preliminarmente a risolvere in via bonaria le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente accordo.

Per ogni controversia non risolvibile in via bonaria è competente il Foro di Ancona.

Art. 11 – Sottoscrizione

Il presente accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale ai sensi dell'art 15, comma 2-bis, Legge 241/90 e trasmesso mediante posta elettronica certificata.

Il presente accordo è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della normativa vigente. Le eventuali spese di registrazione sono poste a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Art. 12 - Disposizioni finali

Le premesse e l'Allegato 1 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni della Legge n. 241/1990 e la normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e Data _____

Per AMAP

Per il Comune di Montegiorgio

Per il Comune di Magliano di Tenna

Per il Comune di Belmonte Piceno

Per il Comune di Servigliano

Per il Comune di Monte Vidon Corrado

Per il Comune di Corinaldo

Per il Comune di Trecastelli